

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

Caltanissetta

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Caltanissetta


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

STIPULATO IL 25 SETTEMBRE 2012

Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 Aprile 2010

per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Caltanissetta

aventi valenza dal 01 OTTOBRE 2012



In Caltanissetta, addì' 28.11.2011

tra

L' ANCE Caltanissetta aderente a Confindustria Caltanissetta, rappresentata dai Sigg. :
Geom. Michelangelo Geraci n.q. di Presidente, Dr. Turco Carmelo n.q. di Vice Presidente, Arch.
Fabio Sciandra n.q. di Consigliere, Geom. Giuseppe Mingoia n.q. di Consigliere

e

La FENEAL-UIL rappresentata dal Sig.: Diego Strazzanti n.q. di Segretario Provinciale e dalla
Sig.ra Miseria Emanuela;

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Francesco Iudici n.q. di Segretario Provinciale e Nunzio
Mangione;

la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg.: Ignazio Giudicen.q. di Segretario Provinciale e Francesco
Antonio Cosca;

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro che sostituisce quello stipulato
in data 30 Novembre 2007

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro è integrativo del C.C.N.L. sottoscritto dalle
parti il 19 aprile 2010.

Esso con riferimento all'art. 38 del C.C.N.L. 19/04/2010, si pone quale strumento per fare realizzare
maggiori benefici ai lavoratori e parimenti consentire alle imprese di potere programmare la propria
attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati, contribuendo a
migliorare le condizioni di lavoro nel comparto dell'edilizia nella provincia di Caltanissetta.

Le parti ribadiscono il loro feroce contrasto al lavoro nero, ad ogni forma di illegalità e alla
mancanza di trasparenza.

Le parti ribadiscono, altresì, il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del
settore attraverso la difesa della salute e della sicurezza nei cantieri di lavoro, facendo perno sulla
formazione e riqualificazione dei lavoratori, sul miglioramento della qualità dell'impresa e sul
reciproco affidamento; il riconoscimento strategico degli enti paritetici territoriali quali presidi
democratici nell'ambito dei quali continuare a sviluppare le tematiche di quel codice etico che il
settore degli edili della provincia di Caltanissetta ha condiviso con il nuovo corso di Confindustria
Caltanissetta.

Per l'attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e fare
rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente
contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

[Area containing several handwritten signatures in blue and black ink, some with dates like '28/11/2011' and '11/11/2011'. A small number '1' is visible at the bottom right of this area.]

A tal fine il l'ANCE di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente contratto integrativo provinciale.

Nel quadro di quanto sopra convenuto;

Visto l'art. 38 del C.C.N.L. del 19/04/2010;

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. stipulato in Roma il 19/04/2010 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli impiegati ed operai loro dipendenti.

LEGALITA' E LOTTA AL LAVORO NERO

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della mano d'opera sulle territorio della provincia di Caltanissetta. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell' art.5 del C.C.N.L. 19/04/2010, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno e viene ripartito su cinque giorni settimanali.

Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive, in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni la settimana, previa preventiva comunicazione alle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie).

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L. 19/04/2010, in materia di recuperi.

Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall'art. 6 del C.C.N.L. 19/04/2010;

Le parti convengono che, fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinarie previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 2

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12, nota a verbale, del C.C.N.L. 19/04/2010, l'indennità territoriale di settore eraria che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L. 19/04/2010), ha conglobato l'elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

| | |
|---|------|
| Operaio 4° livello. | 1,40 |
| Operaio specializzato. | 1,30 |
| Operaio qualificato. | 1,16 |
| Operaio comune. | 0,99 |
| Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri . | 0,88 |
| Guardiani, custodi, portieri con alloggio. | 0,79 |

2. Ai sensi della nota a verbale dell'art. 46 del C.C.N.L. 19/04/2010, il premio di produzione mensile per gli impiegati che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L. 19/04/2010), ha conglobato l'elemento economico territoriale, rimane fermo nelle seguenti misure:

| | |
|---|--------|
| 1^ Categoria super | 351,73 |
| 1^ Categoria | 321,93 |
| 2^ Categoria | 267,39 |
| Assistente Tecnico già in 3^ categoria | 242,58 |
| 3^ Categoria | 222,93 |
| 4^ Categoria | 201,15 |
| 4^ Categoria primo impiego | 172,97 |

Art. 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE E.V.R.

In attuazione di quanto previsto dagli artt.12, 38 e 46 del C.C.N.L. 19/04/2010, viene confermata l'attribuzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la provincia di Caltanissetta.

Le parti concordano che la misura massima dell'EVR, erogabile per Caltanissetta e provincia, è fissata nei limiti determinati in vigore alla data del 1° gennaio 2010 da applicarsi come segue:
- dal 01/01/2011 (diornsi due per cento) a far data 01/01/2013 e sino alla data del 30/06/2013;
- dal 01/07/2013 (diornsi tre virgola ottanta per cento) a far data 01/07/2013.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì, atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto (TFR).

Al fine della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di novembre di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo gennaio/dicembre dell'anno successivo.

La prima verifica sarà effettuata entro il mese di novembre 2012 per determinare l'EVR erogabile a livello territoriale a far data 01/01/2013 e sino alla data del 30/06/2013 e successivamente a far data 01/07/2013.

In tale contesto le parti individueranno il peso ponderale degli indicatori di cui al CCNL e verificheranno natura e peso del parametro variabile territoriale, determinando l'incidenza, per il periodo esaminato, dell'EVR territoriale e fissando i valori dello stesso che le aziende saranno tenute a riconoscere in ragione dell'andamento positivo o negativo a livello aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato periodicamente sui seguenti parametri aziendali:

- 1) Ore denunciate alla Cassa Edile;
- 2) Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA riferiti ai seguenti periodi:

Anno 2012: non si applica l'istituto dell'EVR;

Anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006;

Anno 2014: media triennio 2010/2009/2008 con media triennio 2009/2008/2007;

Anno 2015: media triennio 2011/2010/2009 con media triennio 2010/2009/2008;

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere l'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'Ente Daltanissetta e all'Ente Nisseno Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o RSU, (vedi "modello autodichiarazione" allegato).

Una volta ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e le medesime attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione dell'Ente Nisseno Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro paga, nel caso di soli impiegati).

Le parti concordano che le costituzioni dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Entro il mese di novembre di ogni anno, per la verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato per tre trienni, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impegnati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 4

FERIE

Fermo restando quanto previsto dall' art. 15 del C.C.N.L. 19/04/2010, in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengano godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto come segue:

- Due settimane, tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre di ogni anno;
- Una settimana durante il periodo di festività natalizie;
- Una settimana, secondo l'esigenza del lavoratore, con preavviso all'impresa di almeno 5 giorni, anziché una settimana durante le festività pasquali.

I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l'anzianità di servizio effettivamente prestato, sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 15.

Art. 5

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 19/04/2010, l'indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 dello stesso C.C.N.L..

L'indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 6

MENSE AZIENDALI

Nel richiamare l'art. 88 del C.C.N.L. 19/04/2010, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere.

Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l'istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti e quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall'inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.

Nella ipotesi di cui ai precedenti commi il concorso delle imprese, comprese quelle che svolgono la loro attività nell'ambito di organici complessi industriali ad alta concentrazione, attualmente in esercizio, e loro immediate adiacenze, al costo complessivo del pasto caldo sarà pari al 2,5 dello stesso, con il limite massimo di € 4,35 per ogni giorno di effettivo lavoro, di cui l'art. 6 comma 3) del CCPL del 30 novembre 2007, incrementato come segue:

dal 1° gennaio 2013 (dicensi due per cento) di € 4,35 a far data 01/01/2013 e sino al 30/06/2013;

e

dal 1° luglio 2013 (dicensi quattro per cento) di € 4,35 a far data 01/07/2013.

Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra indicati il rimborso previsto all'art. 6 comma 4) del CCPL del 30 novembre 2007 (€ 2,28 per ogni giorno di effettivo lavoro) sarà incrementato come segue:

dal 1° gennaio 2013 (dicensi quattro per cento) di € 2,28 a far data 01/01/2013 e sino al 30/06/2013;

e

dal 1° luglio 2013 (dicensi otto per cento) di € 2,28 a far data 01/07/2013.

Le parti concordano che l'indennità di mensa, così come stabilita ai sensi dei precedenti commi dell'art. 6, dovrà sempre corrispondersi al lavoratore, per ogni giorno di effettivo lavoro, indipendentemente dalla durata del cantiere e dal numero dei lavoratori nello stesso figuranti.

Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. 19/04/2010 e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui all'art. 6 comma del presente articolo.

Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi eventualmente la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all'orario di lavoro.

Flessa salvo quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L. del 19/04/2010.

Dichiarazione a verbale

In riferimento all'allegato C ter del presente C.C.P.L. le parti, nel richiamare tutto quanto previsto dal presente articolo ed in particolare il comma 4. che pone a carico delle imprese la quota di € 4,35 per giorno incrementata, quale contributo massimo per il pasto caldo, precisano che detto contributo

viene riferito anche alle aziende che applicano l'accordo del 16 Settembre 1974 aggiuntivo al C.C.P.L. del 26 Marzo 1974.

Art. 7

LAVORI IN GALLERIA

Con riferimento all'art. 20 gruppo B) del C.C.N.L. 19/04/2010 qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

- a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio46%;
- b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%;
- c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.....18%;

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al..... 20%.

Art. 8

TRASPORTO

Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l'inizio e la fine dei turni.

Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.

Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo punto, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a 10 Km, dalla casa municipale, sarà riconosciuta l'indennità di cui all'art. 5 del CCPL del 30 novembre 2007 di € 0,82 per ogni giorno di effettivo lavoro, incrementata come segue:

-del 3,50% (diconsi tre virgola cinquanta per cento) di € 0,82 a far data 01/01/2013 e sino al 30/06/2013;

e

-del 7% (diconsi sette per cento) di € 0,82 a far data 01/07/2013.

Oltre i 10 Km e fino ai 20 Km , il rimborso, come sopra calcolato, sarà pari ad 1/12 del prezzo di un litro di benzina per ogni Km di distanza del cantiere dalla casa municipale.

Nel caso in cui il prezzo della benzina dovesse subire incrementi, detto rimborso sarà adeguato a decorrere dal mese successivo, all'accertato incremento.

Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.

Si conviene altresì che quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. del 19/04/2010 viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati sono fissati per cantiere situato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune

Art. 9

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Ai sensi degli artt. 15 e 16 C.C.N.L. 19/04/2010, il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 16 dello stesso C.C.N.L.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 C.C.N.L. 19/04/2010, le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro:

| | Accant. Lordo | Accant. Netto |
|---|---------------|---------------|
| - carenza INPS e INAIL | 18,5% | 14,2% |
| - Dal 4° giorno di malattia in poi | 18,5% | 14,2% |
| - Dal 4° a 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 7,4% | 5,7% |

- Da 91° giorno di infortunio
o malattia professionale in poi 4,6% 3,6%

Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie e gratifica natalizia in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste.

Art. 10

ENTE NISSENO CASSA EDILE

Ordinamento

L'Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

Contributo Cassa Edile

Con riferimento agli artt. 36 e 38 del C.C.N.L. 19/04/2010 le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal vigente C.C.N.L. entro il 25esimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,64% di cui il 2,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,44% a carico del lavoratore.

La mancata o tardiva trasmissione della denuncia mensile, pur in presenza del versamento, determina l'applicazione della sanzione pecuniaria pari allo 0,08% mensile da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all'iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.

L'adempimento salariale dell'accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell'ambito della normativa vigente.

Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 19/04/2010 maggiorati del 23,45% e saranno versati contestualmente all'accantonamento di cui all'art. 10 del presente contratto alla Cassa Edile.

I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.

Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o residenza.

Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.

Le imprese hanno l'obbligo di inviare le denunce mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.

Per quanto riguarda le prestazioni della Cassa Edile per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro, le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo Integrativo del 29 Marzo 1999 (allegato 4).

La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell'Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell'art. 36 del C.C.N.L. 19/04/2010 dai datori di lavoro e dagli operai che di avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile, è raccolta da quest'ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L. , di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.

Istituzione della borsa del lavoro dell' Industria delle Costruzioni

In ossequio all' art. 114 del C.C.N.L. 19/04/2010, viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l' incontro tra domanda e offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, sempre che ne sia documentata l'effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILI

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. 19/04/2010 si conviene che il contributo a totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli oneri relativi al premio di professionalità edile è del 1,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. sopra citato, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. vigente.

Le Parti convengono che l'aliquota dell' 1,15% varrà per un anno a far data 01/10/2012, salva diversa statuizione che verrà definita in rapporto all'andamento della gestione.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile che effettuerà le prestazioni secondo quanto previsto dall' allegato (C) del vigente C.C.P.L.; le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo Provinciale del 16 Settembre 1974, aggiuntivo al C.C.P.L. del 30 Novembre 2007.

Art. 12

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all' art. 91 del C.C.N.L. 19/04/2010, il contributo da versare all' Ente Scuola Edile della Provincia di Caltanissetta, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, è del 1,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Le Parti convengono che l'aliquota del 1,05% varrà per un anno a far data 01/10/2012, salva diversa statuizione che verra' definita in rapporto all'andamento della gestione.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile

Art. 13

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 del C.C.N.L. 19/04/2010, viene concordato che le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nella misura dello 1,60% a carico dei datori di lavoro e dello 1,60% a carico dei lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Le Parti convengono che l'aliquota del 1,60% varrà per un anno a far data 01/10/2012, salva diversa statuizione che verra' definita in rapporto all'andamento della gestione.

Dette quote saranno versate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamente agli accantonamenti ed alle contribuzioni.

Art. 14

APPALTI E SUBAPPALTI

Ferme restando le norme di legge che regolano la materia, nel confermare integralmente la normativa dell'art. 14 del C.C.N.L. 19/04/2010, si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 15

COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI INVESTIMENTI E LA MOBILITA' DEL LAVORO

Le parti convengono di istituire una Commissione Provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro in relazione anche alla nuova normativa sul mercato del lavoro.

Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.

La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno.

Art. 16

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Con riferimento agli articoli 91 e 109 del C.C.N.L. 19/04/2010 il contributo da versare al Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Caltanissetta, ad esclusivo carico dei datori di lavoro è dello 0,56% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Le Parti convengono che l'aliquota dello 0,56% varrà per un anno a far data 01/10/2012, salva diversa statuizione che verrà definita in rapporto all'andamento della gestione.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile

Il contributo a carico delle imprese da versare per la copertura del costo del R.L.S.P. (Rappresentante della Sicurezza di ambito territoriale), di cui all'art. 87 del del C.C.N.L. 19/04/2010, è dello 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile

Art. 17

VALIDITA' E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta a decorrere dal 01/10/2012, pertanto cessano gli effetti derivanti dalle pattuizioni precedenti in materia. Fanno eccezione l'art. 3 E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) del C.C.N.L. 19/04/2010, che avrà applicazione a far data 01/01/2013; l'art. 6 (Mensa Aziendale) del C.C.N.L. 19/04/2010.

10
Trasporto) per i quali restano invariate le pattuizioni di cui al precedente CCPL del 30 Novembre 2007 fino alla data del 31/12/2012, significando che le nuove pattuizioni di cui al presente contratto avranno effetto a far data 01/01/2013.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: 1.2.3.4.A.B.C.C/bis.C/ter. modello di dichiarazione EVR.

Tuttavia, per evitare carenze normative, si conviene che le norme del presente C.C.P.L. resteranno in vigore fino a quando non verra' definito il nuovo integrativo provinciale sulla base del nuovo CCPL.

Il presente contratto è stato firmato e sottoscritto

ANCE CALTANISSETTA

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

[Faint handwritten signatures and marks corresponding to the union names above]

[Large handwritten signature]

Viene stabilito dalle parti sociali quanto segue:

- ALLEGATO 1 -
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le Parti Sociali concordano di disciplinare le seguenti prestazioni assistenziali erogate dall'Ente Nisseno Cassa Edile per l'anno 2008 come appresso:

1) -Per Visite odontoiatriche, oculistiche ed ortopediche: sarà corrisposto il contributo di € 60,00 (diconsi euro sessanta) previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dallo specialista che ha effettuato la prestazione;

2) -Per interventi di alta chirurgia: sarà corrisposto un equo contributo sulle spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dal soggetto che ha effettuato la prestazione.

L'erogazione relativa ai suddetti punti 1) e 2), potrà essere effettuata una sola volta all'anno, per un solo intervento con riferimento al nucleo familiare del lavoratore.

- ALLEGATO 2 -
PREMIALITA'

In merito alla "Premialità" le Parti Sociali convengono di dare mandato al Comitato di gestione dell'Ente Nisseno Cassa Edile al fine di stabilire i criteri di ripartizione.

- ALLEGATO 3 -
FINANZIAMENTO FORMEDIL

Il finanziamento al Formedil Regionale verra' eseguito direttamente dall' Ente Nisseno Cassa Edile con prelievo dalle competenze dell' Ente Nisseno Scuola Edile, previa comunicazione dei relativi dati.

- ALLEGATO 4 -

In Caltanissetta, addì 29 marzo 1999

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E., rappresentato dai Sigg.: ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente, per. ind. Paolo Aiello, dott. Santo Angiello, geom. Iginò Macro, Eduardo Narbone, Salvatore Puglisi, geom. Mario Turco e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal direttore dott. Tullio Giarratano, dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico Calogero dell'Unione degli Industriali.

e

la FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg.: Stefano Cacciatore, Segretario provinciale, Antonio Giarrizzo e Rocco Lombardo;

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Calogero Capraro, Segretario provinciale, Fortunato Antonuzzo e Francesco Iudice;

la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg.: Antonino Giannone, Segretario provinciale, Giuseppe Lombardo, vice Segretario provinciale, Francesco Cosca e Carmelo Muscarini;

visti gli artt. 27 (trattamento in caso di malattia) e 28 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) del C.C.N.L. 7.10.1987

si conviene

1. In applicazione del settimo comma del "Protocollo" aggiuntivo, per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dall'1.4.1988 a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale, le sottoscritte Organizzazioni sindacali dichiarano di adottare il criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse corrisposto entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli operai ammalati per le imprese che effettuano i versamenti come stabilito al punto 2) dell'art. 12) del C.C.P.L. 29.3.1999.
2. La documentazione occorrente per avere diritto al rimborso è la seguente:
 - la denuncia alla Cassa Edile, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento di malattia o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori interessati e dei periodi di assenza dal lavoro;
 - copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.
 - Copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato.

- In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla cassa Edile. ;
 - Copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza ;
 - Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo allegato al presente accordo debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale, restando inteso che, qualora non sia raggiunto il requisito delle 450 ore, si applicano le condizioni previste dal citato accordo nazionale;
 - Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, copia della denuncia di infortunio.
3. Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale;
 4. Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso si fa riferimento al terzo comma dell'art. 28 del vigente C.C.N.L.;
 5. Le parti si danno atto che il presente accordo va verificato entro sei mesi dalla data della stipula ed a seguito delle risultanze della gestione della Cassa Edile.
 6. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 1999 e sostituisce il precedente del 16.5.1988.

[Faint handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- ALLEGATO (A) -

RACCOMANDATA A.R.

ALLA CASSA EDILE DI

AI DIRIGENTI DELLA R.S.A.

(ovvero, quando manchi tale rappres.)
tramite Unione Industriali
Gruppo Costr. Edili
Caltanissetta

Ai Sindacati Prov.li di categoria
FENEAL
FILCA
FILLEA

e per conoscenza

ALL'INPS
Sede di

ALL'INAIL
Sede di

Oggetto: C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini.
Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1), agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nell'art. 14 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di avere affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'impresa (2).....

Per la Cassa Edile ed i Dirigenti della R.S.A., a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma

All. : 1 (per Cassa Edile e per dirigenti R.S.A.)

(1) denominazione e sede impresa appaltante o subappaltatrice.

(2) denominazione e sede impresa appaltatrice o subappaltatrice.

- ALLEGATO (B) -

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta impresa (1) Dichiaro che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2)
dei lavori di
nel cantiere di

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi locali del medesimo, nonché ad assolvere nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

.....
timbro e firma

- (1) denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
- (2) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

- ALLEGATO (C) -

ACCORDO 16.9.1974 AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 26.3.1974

L'anno 1974 il giorno 16 del mese di settembre presso i locali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta innanzi al sottoscritto Dr. Luigi Arnone, direttore dell'Ufficio medesimo, assistito dal Dr. Domenico Fisichella, vice direttore e capo del Serv. Rapp. di Lavoro e dal Sig. Fonti, capo sezione, sono presenti i seguenti signori:

- una delegazione di lavoratori assistiti dai rappresentanti sindacali Sig. Petrantoni Michele Sig. Tornabene Michele e Sig. Faraci Onofrio della CGIL;
- i Sigg. Leonardi Filippo, Gangitano Salvatore e Belladonna Giuseppe della CISL;
- i Sigg. Campailla Orazio e Trufolo Antonio della UIL;
- Dr Tullio Giarratano , Direttore dell'Unione degli Industriali;
- Geom. P.A. Zitta, Presidente del Gruppo Costruttori Edili di Caltanissetta.

omissis

Dopo ampia discussione le parti, nell'ambito delle norme contenute nell'Integrativo provinciale del 26.3.1974, concordano e stipulano quanto segue:

1. Concessione di una indennità di disagio di lire 800 (ottocento) giornaliera con ripartizione oraria pro - capite per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale e loro immediate adiacenze.

Tale indennità, per ogni giornata di effettiva prestazione, dovrà essere corrisposta anche in caso di trasferimento del lavoratore ad altro cantiere della stessa impresa nel territorio del comune.

L'indennità predetta non verrà corrisposta in caso di trasferimento motivato o documentalmente definitivo.


Si chiarisce che le 800 lire sono comprensive delle maggiorazioni previste per la Cassa Edile.

omissis

4. La decorrenza del presente accordo è dall'1 agosto 1974.

omissis

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.



- ALLEGATO (C/bis) -

In Caltanissetta, 11 giugno 1990

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente Ing. Pietro Di Vincenzo e del Comitato Direttivo del Gruppo composto dai sigg. : Salvatore Puglisi, Pasquale Gattuso, dr. Santo Angilello, geom. Emilio Trainito, geom. Eduardo Narbone, per. Ind. Paolo Aiello, geom. Luigi Geraci e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal Direttore dr. Tullio Giarratano e dal rag. salvatore Maganuco dell'unione degli Industriali.

e

la Feneal – UIL rappresentata dai Sigg. : Paolino Minnella, Biagio Giudice, Angelo Tinnirello e Antonino Trufolo assistiti dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

la Filca – CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro, Angelo Pisano, Fortunato Antonuzzo e Giuseppe Ventura assistiti dal Segretario provinciale della Cisl rag. Antonio Montagnino;

la Fillea – CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone, Giuseppe Lombardo, Luigi Casisi, Saverio La Mendola e Michele Vitale assistiti dai Segretari provinciali della CGIL dr. Angelo Lomaglio e rag. Mario Lombardo

visto l'accordo 16.9.1974, aggiuntivo al C.C.P.L. del 26.3.1974

si conviene

1. Di incrementare l'indennità di disagio ivi prevista dalle attuali lire 800 giornaliere a lire 2.000 ferme restando le modalità di applicazione previste al punto 1) del richiamato accordo.
2. Detto incremento riassorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte.



- ALLEGATO (C/ter) -

In Caltanissetta, addì 29 del mese di marzo 1999

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente ing. Pietro Di Vincenzo assistito dal Direttore dott. Tullio Giarratano dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico Calogero dell'Unione degli Industriali.

e

la Feneal–UIL rappresentata dai Sigg. : dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

la Filca–CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro

la Fillea–CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone,

visto l'accordo 16.9.1974 aggiuntivo al c.c.p.l. 26.3.1974;

si conviene

1. Nel richiamare tutto quanto previsto dall'art. 6 del C.C.P.L. 29 marzo 1999 ed in particolare il comma 3) che pone a carico delle imprese lire 7.600 quale contributo massimo delle stesse per il pasto caldo, si chiarisce che detto contributo viene riferito anche alle aziende che applicano l'accordo sopra menzionato.
2. Detto incremento assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni già corrisposte dalle aziende allo stesso titolo e finalità, ferme restando le condizioni di miglior favore eccedenti il suddetto importo esistenti alla data del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.





“modello autodichiarazione E.V.R.”

Spett.le
Ente Nisseno Cassa Edile
Piazza Giovanni XXIII, n. 25
93100 CALTANISSETTA

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE CALTANISSETTA
Via, n.
93100 CALTANISSETTA

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambe i parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dall'Accordo del 1° settembre 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 novembre 2007, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio).

- o Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- o Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

e di conseguenza , dichiara che nell'anno

- o Non sarà tenuta alla corresponsione dell'EVR (entrambi i parametri negativi);
- o Procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, - 30% dell'EVR definito a livello territoriale, oltre al 50% dell'eccedenza (un parametro negativo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'Accordo del 1° settembre 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 novembre 2007, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Data

Timbro e Firma
